

Contratto per l'affidamento del “Servizio di verifica titoli di viaggio e le relative attività complementari nell’ambito del servizio di trasporto pubblico locale su gomma”

CIG _____

TRA

ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA, siglabile A.S.P. SPA, con sede legale in C.so Don Minzoni, 86 – Asti, P. IVA 01142420056, in persona del dott. _____, c.f. _____, in qualità di Amministratore Delegato, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede di ASP S.p.A. (nel seguito, per brevità, anche ASP S.p.A. o “Committente”)

E

_____, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. _____, con sede legale in _____ CAP _____, _____ (____), in persona del Sig. _____, _____, in qualità di Legale Rappresentante domiciliato ai fini del presente atto presso la sede di _____, (nel seguito anche “Appaltatore”) e congiuntamente denominati “Parti”

PREMESSO CHE

- in data _____ con provvedimento prot. ASP _____, l’Amministratore Delegato approvava l’indizione della gara sotto soglia comunitaria, finalizzata alla sottoscrizione di un contratto di Appalto per *l’affidamento del Servizio di verifica titoli di viaggio e le relative attività complementari nell’ambito del servizio di trasporto pubblico locale su gomma* mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lett. e), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

- in data _____ con provvedimento prot. ASP _____ il medesimo Amministratore Delegato approvava la proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto e dichiarava l'aggiudicazione in favore della Società in epigrafe;
- l'Appaltatore ha costituito regolare garanzia definitiva dell'importo pari ad Euro _____ (Euro _____/____) con polizza fideiussoria n. _____ del _____, rilasciata da _____ (Allegato n. 6);
- l'Appaltatore riconosce che il presente Contratto ed i suoi Allegati definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni dallo stesso fornite a ASP S.p.A. e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della relativa offerta.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E

STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati:

- Allegato 1 Clausole vessatorie;
- Allegato 2 Disciplinare tecnico, Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- Allegato 3 Offerta Economica;

- Allegato 4 Offerta Tecnica (ancorché non materialmente allegata).
- Allegato 5: Atto di Nomina a Responsabile Trattamento Dati;
- Allegato 6 Cauzione definitiva (ancorché non materialmente allegata).

Fatti salvi eventuali aspetti migliorativi di cui all'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, qualora emergesse discordanza tra la documentazione fornita dall'Appaltatore e le Condizioni di cui al presente Contratto e relativi allegati predisposti da ASP S.p.A., quest'ultime avranno prevalenza.

Art. 2 – OGGETTO

Costituisce oggetto del presente contratto:

Servizio di verifica titoli di viaggio e le relative attività complementari nell'ambito del servizio di trasporto pubblico locale su gomma.

L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle modalità, delle specifiche/dei requisiti tecniche/i, dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio descritti nel Disciplinare tecnico e nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella documentazione di gara in generale che contiene tutti gli elementi minimi che devono essere in ogni caso garantiti, nel pieno rispetto di quanto previsto nell'allegata "Offerta tecnica".

L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto garantendone, altresì, la perfetta esecuzione a regola d'arte, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto – Disciplinare Tecnico e nell'allegata "Offerta tecnica".

Art. 3 – DURATA

La durata dell'appalto è di 2 anni decorrenti dalla data di avvio del servizio, come indicato nel verbale di avvio del servizio, salvo esercizio di eventuale proroga di cui all'art. 120, comma 10, D. Lgs. 36/2023 per ulteriori anni due a agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

In caso di cessazione a qualsiasi titolo del contratto di servizio in essere tra il Committente e l'Agenzia Piemontese della Mobilità avente ad oggetto l'affidamento del servizio di TPL Urbano, il Contratto cesserà automaticamente i suoi effetti senza che l'Appaltatore maturi alcun diritto ad indennizzi o risarcimento, fatto in ogni caso salvo il pagamento delle prestazioni fino a quel momento effettuate

Art. 4 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo relativo alle prestazioni oggetto del presente contratto è pari ad Euro _____ di cui oneri relativi alla sicurezza e derivanti da interferenze/ è pari ad € 0 (Euro zero/00).

L'importo, come determinato dall'offerta economica, è così suddiviso:

- _____ euro/annui per la parte fissa del servizio oltre IVA, comprensiva degli oneri da interferenze non soggetti a ribasso pari a 0 (zero) e dei costi della manodopera.

- 28.000,00 euro/annui stimati per la parte "variabile", importo sul quale su cui l'operatore si tratterrà una percentuale del _____ delle somme incassate con le sanzioni emesse a bordo autobus ed incassate entro 60 giorni.

L'importo complessivo dell'appalto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 130.448,37**.

Il corrispettivo, come sopra determinato, comprende, inoltre, tutte le spese e gli oneri sostenuti dall'Appaltatore relativi alle attività propedeutiche all'erogazione del servizio (ad es. formazione del personale).

I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5 "Revisione dei prezzi".

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023, dopo la stipula del contratto, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte

svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

La rinegoziazione può avvenire solo previa richiesta di una delle parti adeguati solo a seguito della richiesta presentata dall'Appaltatore: non saranno pertanto riconosciuti adeguamenti retroattivi o relativi a prestazioni già certificate.

L'Appaltatore non potrà presentare più di una richiesta di rinegoziazione per ciascun anno di durata contrattuale.

Art. 4bis – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, del Codice i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

Art. 5 – REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, a partire dal secondo anno di contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, su istanza di parte, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza indice ISTAT cd FOI.

I corrispettivi potranno essere adeguati solo a seguito della richiesta presentata dall'Appaltatore: non saranno pertanto riconosciuti adeguamenti retroattivi o relativi a prestazioni già certificate.

L'Appaltatore non potrà presentare più di una richiesta di adeguamento dei prezzi per ciascun anno di durata contrattuale.

Permane la facoltà per il Committente di procedere alla revisione in diminuzione delle tariffe in caso di variazione in negativo dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT.

Art. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ASP S.p.A. provvederà al pagamento dei corrispettivi dell'appalto, come determinati al precedente articolo 4, dietro presentazione di regolari fatture secondo l'articolazione seguente: fatturazione mensile posticipata.

Le fatture redatte secondo le norme fiscali in vigore, intestate ad ASP S.p.A., dovranno essere emesse in modalità elettronica. Codice destinatario per fatturazione elettronica: 9KX6LE7. L'appaltatore dovrà emettere le fatture

secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni fiscali. Si precisa che ASP S.p.a. rientra tra i soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72. I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario previo ricevimento della fattura, 60 giorni d.f.f.m. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D. Lgs. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate e fatturate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Committente, previo rilascio di D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare.

Art. 7 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Il Fornitore s'impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, derivanti dalla vigente normativa e in particolare dall'art. 3 L. n. 136/2010, pertanto tutti gli strumenti di pagamento del corrispettivo di cui al Contratto, compresa la Fattura e/o i documenti fiscali del Fornitore, devono riportare il N. di CIG, , reso noto per iscritto da A.S.P. s.p.a.

Le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, per l'accreditamento del corrispettivo, sono indicate dal Fornitore con separata dichiarazione già trasmessa a A.S.P. s.p.a. e da considerarsi parte integrante del Contratto ancorché non materialmente allegata.

Il Fornitore si obbliga a inserire nei contratti derivati sottoscritti con eventuali subcontraenti la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010 e, in caso di violazione di detti obblighi da parte dei terzi, si obbliga a dare immediata comunicazione scritta, via pec, ad Asp s.p.a. dell'inadempimento.

Art. 8 VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Non sono ammesse modifiche al presente Contratto, se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 120 del D. Lgs.36/2023 e s.m.i. in quanto applicabili.

Art. 9 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà prestare il servizio con risorse dallo stesso dirette e coordinate, le quali, pur dovendo svolgere le attività richieste in sistematico contatto con il Committente, opereranno senza alcun vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed operativa.

Il personale impiegato, oggetto di approvazione da parte di ASP s.p.a. prima della stipula, dovrà mantenere per tutta la durata dell'appalto adeguati i requisiti morali ed attitudinali richiesti, e comunque dovrà:

- Avere maggiore età e cittadinanza italiana;
- Non aver subito condanne anche non definitive, né applicazione di pena su richiesta delle parti a norma dell'art.444 cpp, per delitti non colposi (come da dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art.46 DPR 455/2000);
- Non essere sottoposto né stato sottoposto a misure di prevenzione restrittive della libertà personale, ovvero destinatario di provvedimenti di cui all'art.6 legge 401/1989;
- Essere idoneo in conformità al D. Lgs.81/2008;
- Aver conseguito almeno la licenza di scuola media inferiore;
- Avere perfetta conoscenza della lingua italiana e conoscenza della lingua inglese. Oltre al personale addetto all'attività di verifica titoli di viaggio, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Stazione Appaltante un

Referente, con almeno 2 anni di esperienza nel medesimo ruolo, che dovrà coordinare e gestire il personale operativo dell'Appaltatore e che costituirà il punto di riferimento per la Stazione Appaltante per tutte le eventuali problematiche operative relative all'esecuzione dell'appalto.

ASP si riserva di richiedere all'Appaltatore la sostituzione del Referente e/o di ciascun Addetto qualora non sia motivatamente ritenuto dalla medesima idoneo alle attività da svolgere. L'Appaltatore, con l'assunzione del contratto, si impegna alla sostituzione del personale entro 24 ore dalla richiesta di ASP.

Art. 10 – PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante al Committente) od imputabili al Committente, qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente contratto, al Capitolato e al Disciplinare Tecnico, all'Offerta Tecnica formulata in gara, il Committente si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

- 1) In caso di mancata trasmissione al Committente dei nominativi relativi al personale utilizzato per i servizi e/o eventuali sostituzioni verrà applicata una penale di euro 100,00 (cento) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
- 2) In caso di mancata sostituzione del personale non ritenuto idoneo dal Committente verrà applicata una penale di euro 200,00 (duecento) al giorno

naturale e consecutivo, a partire dal giorno successivo termine indicato da ASP;

3) mancato rispetto del numero di risorse/giorno richieste nella documentazione di gara verrà applicata una penale di euro 100,00 (cento) per ogni persona mancante e per ogni giorno naturale e consecutivo;

4) In caso di irreperibilità del Referente dell'Appaltatore verrà applicata una penale pari a euro 100,00 (cento) per ogni caso segnalato.

Qualora l'Importo complessivo delle penali irrogate, ai sensi dell'art. 126 Codice Appalti, superi il 10% (dieci per cento) dell'Importo complessivo contrattuale, trova applicazione il successivo art.18 in materia di risoluzione del Contratto.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi sull'Appaltatore per l'eventuale maggiore danno patito per gli inadempimenti oggetto di penale.

In tutti i casi di applicazione delle penali di cui al presente articolo, è fatto in ogni caso salvo il diritto della Stazione Appaltante di eseguire, in proprio o tramite Terzi autorizzati, il servizio oggetto dell'appalto e di rivalersi sull'Appaltatore per il costo sostenuto per la c.d. "esecuzione in danno".

A.S.P. s.p.a. contesta le infrazioni, omissioni e/o inadempienze di cui al precedente capoverso del presente articolo, mediante comunicazione scritta all'Appaltatore inviata con raccomandata a/r o mediante pec, contenente l'indicazione del tempo, del luogo della violazione e dell'inadempienza contrattuale, la penale che si intende applicare espressa in Euro o in valuta corrente in Italia, ovvero la sua entità economica, e la contestuale fissazione

di un termine, non inferiore a quindici (15) giorni, per la presentazione da parte dell'Appaltatore di eventuali controdeduzioni scritte.

L'Appaltatore può presentare, dunque, per iscritto le proprie controdeduzioni entro quindici (15) giorni dal ricevimento della contestazione, o nel diverso termine assegnato da A.S.P. s.p.a. con la contestazione.

Entro dieci (10) giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni, previa loro disamina, A.S.P. s.p.a. comunica l'accettazione, o meno, delle controdeduzioni presentate dall'Appaltatore e l'eventuale applicazione di penali, oltre alla richiesta di rimborso delle eventuali spese che A.S.P. s.p.a. abbia dovuto sostenere per effettuare il servizio in proprio e/o a mezzo di terzi soggetti autorizzati.

Se ritiene accoglibili le controdeduzioni addotte dall'Appaltatore, A.S.P. s.p.a. emette motivato provvedimento di archiviazione degli atti. In caso contrario, la penale diventa definitiva e A.S.P. s.p.a. applica la penale con provvedimento motivato da emanarsi entro i successivi 7 (sette) giorni.

In caso di mancato ricevimento delle controdeduzioni da parte dell'Appaltatore, A.S.P. s.p.a. procede all'applicazione delle penali con provvedimento motivato.

L'importo delle penali applicate viene detratto da A.S.P. s.p.a. dal primo pagamento utile del corrispettivo e/o dal deposito versato a titolo di Garanzia Definitiva ex art. 117 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., secondo quanto sopra previsto. Le penali vengono applicate da A.S.P. s.p.a. fino ad un massimo del 10 % (dieci per cento) dell'Importo complessivo contrattuale, al netto dell'I.V.A. di legge ove dovuta, con facoltà, al superamento del 10%, di risolvere il Contratto ai sensi di quanto previsto nel presente Contratto, senza che l'Appaltatore possa vantare alcunché, e fatto salvo il diritto di A.S.P. s.p.a. all'eventuale maggiore danno subito.

Le penali non si escludono tra di loro ma, all'occorrenza, si cumulano. Inoltre, la loro applicazione non è pregiudiziale ai fini dell'assunzione degli ulteriori provvedimenti e/o azioni previsti dal Capitolato Tecnico, dal Contratto, da leggi ovvero da regolamenti vigenti.

La richiesta e/o il pagamento delle penali, non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione contrattuale, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere la penale.

Art. 11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 11.1– NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidatigli con la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento del servizio oggetto del presente contratto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.

L'attività dell'Appaltatore non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Committente, nel senso che non deve causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Committente stesso al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Committente medesimo.

L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. L'Appaltatore garantisce che sarà osservata la normativa vigente in

materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose del Committente o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o di prescrizioni impartite dal Committente stesso.

L'Appaltatore assicura inoltre che il Committente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'articolo 29 del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a manlevare il Committente da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo il Committente, fatta salva l'eventuale risoluzione del presente contratto, ha diritto di richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

L'appaltatore si impegna a comunicare ogni variazione relativa al mantenimento dei requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94, 95 e 98 D. Lgs. 36/2023, nonché alla venir meno dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 D. Lgs. 36/2023 e dei requisiti di idoneità tecnico professionale secondo quanto previsto dall'art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81.

Art. 11.2 – NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Qualora l'Appaltatore abbia indicato in sede di offerta un differente contratto collettivo da esso applicato e giudicato equivalente dalla Stazione Appaltante, deve osservare le norme e le prescrizioni indicate da quest'ultimo per tutta la durata dell'appalto.

Infine, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine, il Legislatore pone a carico della stazione appaltante il pagamento delle retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto o dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 12 – SUBAPPALTO

☐ Il subappalto ed il subappalto a cascata non sono ammessi considerato che l'impresa non ha dichiarato, in sede di gara, di volersi avvalere dell'istituto

☐ Il subappalto è ammesso nei limiti di quanto dichiarato in sede di gara dall'appaltatore, previa autorizzazione al subappalto e nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Ente committente per la prestazione oggetto di subappalto.

[Se la Società ha dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto]

L'Appaltatore può ricorrere al subappalto, alle condizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, nei limiti indicati in offerta per l'esecuzione delle seguenti prestazioni

.....

.....

L'affidamento in subappalto resta, comunque, subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte di A.S.P. S.p.A.

Al fine di poter procedere al subappalto, l'Appaltatore procede a depositare presso il Committente, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione

delle relative prestazioni, il Contratto di subappalto, procede altresì a trasmettere:

- la certificazione attestante il possesso da parte del Subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 36/2023 in relazione alla/e prestazione/i subappaltata/e;

- la dichiarazione del Subappaltatore (DGUE) di assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94-95 e 98, D. Lgs. sopra citato e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103.

- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

- il modulo "Tracciabilità flussi finanziari", debitamente compilato e firmato dalla società Subappaltatrice.

Il Committente provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 16 dell'art 119 del D. Lgs. sopra citato, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'inadempimento da parte dell'Appaltatore o del Subappaltatore agli obblighi di cui al presente articolo dà diritto al Committente di risolvere il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, D.lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, per ogni Subcontratto che non costituisce Subappalto, l'importo complessivo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del

Subcontraente, nonché ogni altro dato di legge, prima dell'inizio della prestazione.

Art. 13 – REFERENTE DESIGNATO DALL'AGGIUDICATARIO

L'Appaltatore, in fase di esecuzione del Contratto, deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato e, a tal fine ha individuato il Sig. _____, mail _____, T. +39 _____ M. +39 _____.

L'incaricato, munito dei necessari poteri, ha attestato di avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al referente avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore.

In caso di impedimento personale, il referente dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell'Appaltatore.

È in facoltà del Committente chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo referente.

Art. 14 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Progetto controlla l'esecuzione del contratto assistito dal Referente dell'esecuzione del contratto.

Con la comunicazione di aggiudicazione ASP s.p.a. renderà noto all'Aggiudicatario il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto individuato e del Referente incaricato.

Al momento dell'effettivo avvio del servizio all'Appaltatore, deve essere redatto un Verbale di Consegna in forma scritta, in contraddittorio tra le Parti, che attesta l'avvio del servizio e la presa in consegna dello stesso servizio.

Il verbale previsto dal precedente capoverso del presente articolo deve essere redatto in duplice esemplare originale e firmato dal Responsabile del Servizio nominato dall'Appaltatore e dal D.E.C. per A.S.P. s.p.a.

Uguualmente un ulteriore verbale, in contraddittorio tra le Parti, deve essere redatto al termine del periodo di durata contrattuale, qualunque sia la causa di cessazione del Contratto, anche anticipata (es. risoluzione contrattuale, recesso, etc.), per la riconsegna da parte dell'Appaltatore, ad A.S.P. s.p.a., del servizio e di quant'altro oggetto di consegna. Il Direttore dell'Esecuzione provvede, altresì, al controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto assicurando la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore. I pagamenti all'affidatario sono preceduti dall'accertamento, da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal RUP, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

.

Art. 15 – COMUNICAZIONI

Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del presente contratto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle penali e le

contestazioni dovranno essere fatte in forma scritta, utilizzando mezzi di comunicazione elettronica quale la Posta Elettronica Certificata (PEC) e dovranno essere indirizzate al Direttore dell'esecuzione del contratto sopra individuato. Le comunicazioni devono pervenire in forma scritta anche negli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto – Disciplinare tecnico.

Il Committente si riserva di valutare di volta in volta a seconda del contenuto della comunicazione, il mezzo di comunicazione più idoneo.

Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare relativamente ad una comunicazione ricevuta devono essere indirizzate al Direttore dell'esecuzione del contratto entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione, intendendosi diversamente che essa è stata integralmente accettata e senza alcuna eccezione.

Art. 16 –OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 16.1 – GENERALITÀ

Con il presente contratto il Committente affida all'Appaltatore attività che comportano operazioni di trattamento di dati personali disciplinati dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione

di tali dati (di seguito anche solo “GDPR”) e dal D. Lgs.196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018.

Tali attività devono essere svolte per conto del Committente - quale Titolare del trattamento sulla base delle istruzioni dettagliate nell’Atto di nomina a Responsabile del Trattamento allegato al presente contratto.

L'inosservanza, da parte dell'Appaltatore delle previsioni contenute nel presente articolo, nel citato allegato, o negli atti modificativi e/o integrativi del presente contratto, o nel caso in cui l'Appaltatore abbia agito in modo comunque difforme rispetto alle istruzioni del Committente, o rispetto agli obblighi disciplinati dalle norme di legge riportate nel primo comma del presente articolo, comporterà inadempimento contrattuale e, nei casi più gravi, potrà legittimare A.S.P. s.p.a. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 Cod. Civ. In ogni caso l'Appaltatore sarà tenuto a rispondere di ogni danno eventualmente subito dal Committente e/o da Terzi – ivi inclusi eventuali danni di immagine et similia – e dovrà, inoltre, manlevare il Committente da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata in conseguenza di tali violazioni.

Art. 16.2 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Fornitore garantisce che il trattamento degli eventuali dati personali che gli verranno comunicati nel corso del contratto, sarà finalizzato esclusivamente all’esecuzione del contratto ed avverrà nel rispetto della normativa vigente.

Il Fornitore in relazione a quanto oggetto di prestazione, ed alle informazioni, dati e documenti dei quali venga in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, si

impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti da A.S.P. s.p.a. a: a) garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza alle/ai informazioni/dati/documenti; b) non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta da A.S.P. s.p.a.; c) non eseguire e non permettere che terzi eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento; d) garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali e sensibili di cui al D.lgs. n. 196/2003; e) attuare nell'ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità dell'appalto, dei dati e della comunicazione.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante o terzi.

Art. 16.3 – INFORMAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto di avere assolto agli oneri di informativa previsti dall'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e previsti dagli artt. 13 e 14 Regolamento U.E. 2016/679, relativamente alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati che entrambe faranno in corso di esecuzione del Contratto.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento U.E. n. 2016/679, il trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli interessati e della loro riservatezza; esso viene effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Il Fornitore acconsente che i suoi dati personali, o di altro tipo, resi all'atto della stipula del presente Contratto e/o per la stipulazione del Contratto, e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del Contratto medesimo, o nella fase prodromica alla stipula del Contratto, siano trattati da A.S.P. s.p.a. ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 e della normativa vigente, secondo quanto previsto nell'Informativa Privacy ex Regolamento U.E. n. 679/2016.

I dati personali contenuti nel Contratto, vengono trattati dalle Parti esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti da leggi e da regolamenti vigenti; non verranno comunicati a terzi, fatte salve le eventuali verifiche ai sensi dell'art. 71 D.P.R. n. 445/2000 e quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e potranno essere resi noti a coloro che ne avranno diritto ai sensi della L. n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

**Art. 17 CODICE ETICO, MOG ex D.LGS. N. 231/2001, D.P.G. E
COMPORTAMENTI ILLECITI.**

A.S.P. s.p.a. impronta il proprio operato ai principi di legalità, anticorruzione e trasparenza, secondo quanto espresso nel proprio Codice Etico di cui al

Modello di Organizzazione e Gestione (M.O.G.) ex D.lgs. n. 231/2001, e nel Documento di Pianificazione e Gestione della Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (D.P.G.), pubblicati sul sito web della Committente (www.asp.asti.it), sezione "Società Trasparente".

Il Fornitore dichiara di avere preso visione, conoscere e accettare quanto previsto nel M.O.G. ex D.Lgs. n. 231/2001, nel Codice Etico, nonché nel D.P.G., nonché in tutte le relative sezioni, e si impegna ad adottare, nel contesto del rapporto contrattuale, comportamenti conformi ai principi etico comportamentali ivi espressi, facendo sì che vi si attengano i propri dipendenti, collaboratori, soci o chiunque partecipi all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna a assumere ogni più idonea determinazione affinché tali soggetti si astengano da comportamenti che possano configurare una qualsiasi ipotesi di illecito previsto dalle normative vigenti applicabili, anche se astrattamente nell'interesse o a vantaggio del Committente.

In particolare, il Fornitore dichiara di avere preso visione, conoscere e accettare il contenuto del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e del M.O.G. di A.S.P. s.p.a., e s'impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare una delle ipotesi di reato di cui al Decreto legislativo medesimo, a prescindere dall'effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore, è considerata un inadempimento grave e legittima A.S.P. s.p.a. a risolvere il presente Contratto con effetto immediato, oltre al risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle condotte effettivamente tenute e fatta salva ogni altra azione di legge.

17.1. DIVIETO DI PANTOUFLAGE EX ART. 53, CO. 16-TER, D.LGS. N. 165/2001.

Ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il Fornitore, sottoscrivendo il Contratto, attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali in nome e per conto della Stazione Appaltante nei suoi confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei sopra citati dipendenti con la Stazione Appaltante.

Art. 18 – RISOLUZIONE

A.S.P. s.p.a., nel periodo di durata dell'affidamento, si riserva di risolvere il Contratto in qualunque momento, ai sensi dell'art.1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento del maggiore danno subito, nell'ipotesi in cui si verifichi anche una sola delle seguenti ipotesi:

- 1) verifica, negativa, circa la sussistenza e la permanenza dei requisiti di qualificazione dichiarati dal Fornitore nella procedura di gara, ivi compresi i Requisiti Morali di cui all'art. 94,95,98 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- 2) allorché si manifesti, e si integri, qualunque altra forma di Incapacità giuridica, che ostacoli l'esecuzione del servizio o qualunque forma di Incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- 3) allorché si manifesta, e si integri, la perdita di eventuali autorizzazioni e/o titoli all'esercizio delle prestazioni e delle attività oggetto di Contratto e di Capitolato Tecnico;

- 4) in caso di esito negativo dei controlli di veridicità delle dichiarazioni rese in procedura e/o in Fase esecutiva del Contratto dall'Appaltatore, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000;
- 5) frode, a qualsiasi titolo e da parte del Fornitore, nell'esecuzione del servizio oggetto d'affidamento;
- 6) per non avere, il Fornitore, iniziato e/o avviato l'esecuzione del servizio e delle attività oggetto del Capitolato, Disciplinare tecnico e del Contratto, entro cinque (5) giorni dal termine previsto contrattualmente o indicato o richiesto per iscritto dalla Stazione Appaltante;
- 7) per mancato rispetto, da parte del Fornitore, dei tempi di intervento previsti dal Capitolato Tecnico, per qualsiasi tipologia di intervento ivi prevista, oltre tre (3) volte in uno stesso anno contrattuale;
- 8) ingiustificata sospensione o interruzione o ingiustificato abbandono del servizio, anche parziale, da parte del Fornitore;
- 9) inosservanza reiterata, da parte del Fornitore, alle norme di tutela della Salute e della Sicurezza del Personale impiegato nell'esecuzione del servizio;
- 10) inosservanza reiterata degli obblighi assicurativi e previdenziali, ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al Personale impiegato nell'esecuzione del servizio, inclusa la mancata applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.);
- 11) in ogni altra ipotesi prevista da norme vigenti, dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal Disciplinare Tecnico e dal Contratto;

- 12) mancato rispetto del MOG o del Codice Etico di A.S.P. s.p.a.;
- 13) importo delle penali addebitate superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- 14) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti ex L. 136/2010;
- 15) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto.

In tutte le suddette ipotesi di risoluzione ad esso imputabili, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni contrattuali regolarmente eseguite, ed è tenuto a corrispondere gli eventuali danni, diretti ed indiretti, causati, e il maggiore onere che A.S.P. s.p.a. deve sostenere per l'affidamento del servizio ad un altro Operatore Economico, incamerando la Garanzia Definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e riservandosi, A.S.P. s.p.a., di richiedere l'ulteriore maggiore danno se quest'ultima non risultasse sufficiente. Ai sensi dell'art. 1454 c.c. e dell'art. 122, comma 4, D.lgs. n. 36/2016 e s.m.i., quando nel corso del periodo di durata dell'affidamento del servizio esplicitato al precedente art. 3, A.S.P. s.p.a. accerti che la sua esecuzione non procede secondo quanto stabilito nel Capitolato e nel Contratto, può stabilire, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si deve conformare alle prestazioni richieste e offerte. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i

quali A.S.P. s.p.a. non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Appaltatore.

Il Contratto, avente ad oggetto il servizio oggetto d'affidamento e le prestazioni contrattuali, intercorrente tra A.S.P. s.p.a. e l'Appaltatore, si risolve e cessa, ad ogni effetto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese e/o eccezioni a qualsiasi titolo nei confronti di A.S.P. s.p.a., in caso di esaurimento dell'Importo contrattuale complessivo a fronte delle prestazioni di servizio regolarmente eseguite, nel corso del periodo di durata dell'affidamento. L'Importo contrattuale complessivo, al lordo dell'I.V.A. di legge, rappresenta quindi, per A.S.P. s.p.a., il limite massimo di spesa.

Sono fatte salve, ulteriori ipotesi di risoluzione del Contratto previste dalla normativa vigente, art. 122 Codice Appalti o dal Capitolato Tecnico.

Art. 19 – ESECUZIONE IN DANNO

In caso di liquidazione giudiziale dell'Appaltatore o di risoluzione del Contratto per grave inadempimento del medesimo, di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto medesimo, il Committente, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali.

Nei casi di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il Committente, facendo salvo e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, potrà altresì avvalersi della procedura prevista dal medesimo articolo.

**Art. 20 – RECESSO DEL COMMITTENTE DAL CONTRATTO
D'APPALTO**

Il Committente potrà recedere dal contratto in qualunque momento dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, a mezzo posta elettronica certificata, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino. In deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti nonché al valore dei materiali utili esistenti in magazzino, fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

Art. 21 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Contratto. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte del Committente al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto medesimo si risolverà di diritto.

Art. 22 – DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito derivante dal presente contratto è regolata ai sensi 120, co. 12 e allegato II.14, articolo 6 del d.lgs. 36/2023.

Art. 23 – CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 213, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il Contratto non contiene la clausola compromissoria. Le controversie saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Asti.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 24 – SPESE

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto sono posti a carico dell'Appaltatore.

Art. 25 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nella Documentazione di Gara e nel presente Contratto, si rimanda alle norme del Codice dei Contratti (D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.), del Codice Civile ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

----- o -----

Firmato digitalmente

L'Amministratore Delegato di ASP s.p.a.

Firmato digitalmente

Il Legale Rappresentante di _____